



G. 30983

Sent. n. 99/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

in composizione monocratica in persona della giudice Cons. Barbara Pezzilli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 30893 del registro di segreteria, su ricorso proposto da

A.O., nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis, già Maggiore in congedo della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Zaccariello e Stefano Zaccariello del foro di Lucca (C.F.: ZCCSRG62D03I138T), elettivamente domiciliato presso di loro, nello studio sito in Viareggio (LU), via L. Repaci n. 16 e al domicilio digitale P.E.C.: sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it - fax 0584/1989007, giusta mandato in calce al ricorso;

avverso

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco (cod. fisc. PCEGLI68S08F704N) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O) con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè, nonché all'indirizzo pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

Visto l'atto introduttivo e le memorie depositate;

	Esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	Tenuta l’udienza del 19.5.2026, sentite parti presenti.	
	FATTO	
	Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, esponeva:	
	- di essere stato collocato in congedo a domanda in data	
	Omissis senza maturare il diritto a pensione, con anzianità di	
	servizio pari a 15 anni, 2 mesi e 12 giorni;	
	- che, a seguito della cessazione dal servizio, veniva	
	costituita la posizione assicurativa (COSPA) presso l’INPS ai	
	sensi della legge n. 322/1958, con trasferimento della	
	contribuzione alla gestione privata;	
	- di aver presentato in data 30.04.2025 domanda di	
	riscatto oneroso, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n.	
	165/1997, della maggiorazione pari a 1/5 del servizio militare	
	prestato dal Omissis al Omissis;	
	- che l’INPS rigettava tale istanza con provvedimento del	
	Omissis, sul presupposto che la facoltà di riscatto non sarebbe	
	esercitabile da soggetti non più in servizio militare.	
	Con il ricorso introduttivo O. chiedeva, pertanto: la	
	disapplicazione del provvedimento di diniego; l’accertamento del	
	diritto al riscatto oneroso della maggiorazione contributiva; la	
	condanna dell’INPS all’adozione del relativo provvedimento.	
	Si costituiva l’INPS eccependo:	
	- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ritenendo	
	la controversia incidente su futura pensione a carico della	
	2	

	gestione privata;	
	- in subordine, l'infondatezza del ricorso, sostenendo	
	l'inapplicabilità del beneficio agli ex militari e, comunque, la	
	non trasferibilità delle maggiorazioni alla gestione privata;	
	- l'intervenuta prescrizione del diritto.	
	All'udienza del 19.05.2026 le parti insistevano nelle rispettive	
	conclusioni.	
	Il giudizio è quindi passato in decisione, con formalizzazione del	
	dispositivo nel verbale di udienza.	
	DIRITTO	
	Alla luce di quanto precede, il <i>thema decidendum</i> dedotto nella	
	presente controversia va individuato - giusta conclusioni in atti -	
	nell'accertamento del diritto del ricorrente al riscatto ai fini	
	pensionistici, a titolo oneroso ex art. 5, c.3, D.lgs. n. 165/1997 e fino	
	alla misura di 1/5, del servizio militare, comunque prestato, dal	
	Omissis al Omissis.	
	Ciò precisato, e venendo all'esame dell'eccezione preliminare di	
	difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS, va ritenuto che la stessa	
	sia infondata.	
	L'Istituto previdenziale, nella comparsa di risposta, sostiene che il	
	discrimine per determinare la competenza giurisdizionale della Corte	
	deriverebbe, nei casi di riscatto, ricongiunzione e contribuzione	
	figurativa, dalla "concreta" incidenza del diritto vantato su di una	
	futura pensione a totale carico dello Stato.	
	In sostanza, quindi, non sarebbe sufficiente che la situazione	
	3	

soggettiva vantata dal ricorrente sia “astrattamente” destinata ad influire sul diritto a pensione a totale o parziale carico dello Stato (come, ad esempio, nel caso qui in esame) ma sarebbe necessaria una influenza concreta che, nella specie, non sussisterebbe, dato che il ricorrente O. è attualmente un assicurato dell’INPS - Gestione Privata.

Orbene, la prospettazione dell’Ente previdenziale, seppur basata su validi presupposti giuridici, non appare condivisibile nelle sue conclusioni.

E, infatti, non può sottacersi come la concreta destinazione di una posizione giuridica ad influire sul diritto a pensione a totale o parziale carico dello Stato - che, ai fini della determinazione della giurisdizione, si declina tenendo conto dell’ultimo servizio prestato - potrebbe configurarsi con la necessaria certezza (richiest dall’INPS) solo qualora la pretesa azionata giudizialmente sia successiva all’avvenuta quiescenza del ricorrente a carico della “Gestione privata”, circostanza che nel caso in esame non si è verificata. (Sez. Lomb. n. 60/2026).

Va, altresì, respinta l’eccezione di prescrizione.

Secondo il consolidato orientamento seguito da questa Corte, il diritto alla maggiorazione contributiva sorge con il verificarsi del fatto costitutivo (prestazione del servizio), mentre la domanda di riscatto costituisce mera modalità di esercizio di un diritto già acquisito, non soggetto a decadenza in assenza di espressa previsione normativa (cfr. Seconda Sez. Appello, sent. n. 223/2021).

	Passando, quindi, al merito, la domanda del ricorrente appare	
	fondata nei termini di seguito spiegati.	
	Orbene, il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 all'art. 5 (dedicato al	
	computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati	
	preruolo), al comma 1, rubricato <i>“computo dei servizi operativi e</i>	
	<i>riconoscimento dei servizi prestati preruolo”</i> , prevede il diritto dei	
	militari a godere di aumenti di servizio, ai sensi delle specifiche	
	disposizioni di legge ivi richiamate, mentre al comma 3, ha previsto la	
	possibilità di computare gli aumenti dei periodi di servizio, nei limiti	
	dei cinque anni massimi stabiliti, a titolo in parte oneroso, anche per	
	periodi di servizio <i>“comunque prestato”</i> .	
	Sulla base del quadro normativo così delineato, l’INPS con la	
	circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine	
	alle modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto	
	legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio	
	comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a	
	carico dell’interessato e fino ad un massimo di cinque anni ai fini del	
	riconoscimento degli aumenti di cui all’articolo 5, comma 1, del	
	decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, individuando il personale	
	destinatario nel <i>“Personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei</i>	
	<i>Carabinieri”</i> .	
	È stato, anche, evidenziato che <i>“il citato comma 3 dell’articolo 5, del</i>	
	<i>D.lgs n. 165/1997, prevede la possibilità di riconoscimento di aumenti</i>	
	<i>(riscatto), sempre nel rispetto del limite quinquennale delle maggiorazioni,</i>	
	<i>del periodo di servizio comunque prestato a prescindere dal fatto che il</i>	
	5	

personale militare, nell'espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l'indennità di impiego operativo. Per servizio comunque prestato dal personale militare, ai sensi dell'articolo 1847 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce l'articolo 8, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come chiarito dal Ministero della Difesa in qualità di datore di lavoro, si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso. La facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari, in quanto gli allievi contraggono un vero e proprio arruolamento volontario, dal momento in cui iniziano il loro periodo di servizio, nonché per il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio Permanente Effettivo (SPE). Tale facoltà può essere esercitata, inoltre, dal personale volontario in ferma breve o prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997."

Sostanzialmente, quindi, la possibilità di avvalersi del riscatto oneroso per ottenere la maggiorazione per il servizio militare svolto, soggiace esclusivamente a due condizioni: che non abbia già dato luogo a maggiorazioni di servizio e che alla data della domanda di riscatto il dipendente non abbia maturato il periodo massimo di cinque anni di aumenti di servizio, previsto dall'articolo 5 comma 1 del d.lgs. 165/1997.

Inoltre, non appare in alcun modo ostativo all'esercizio del diritto di riscatto del servizio militare prestato, la circostanza che il Maggiore O. sia un *ex* militare, non configurandosi, nel caso in esame, né l'estensione di un beneficio riservato al personale militare né il riconoscimento automatico della supervalutazione di 1/5 del servizio militare prestato presso la Guardia di finanza, ma esclusivamente la possibilità, prevista dalla legge, di esercitare a proprie spese, il riscatto oneroso della relativa contribuzione di periodi, effettivamente prestati, in qualità di militare e ritenuti dal legislatore meritevoli di supervalutazione (in termini v. Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte n. 278/2022).

Peraltro, come evidenziato da condivisibile giurisprudenza contabile “ *...non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa....mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto.*

Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell'immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste” (cfr. Seconda Sez. Appello, sent. n. 223/2021).

Ed ancora, poiché il riscatto, contemplato dalla norma invocata, è previsto dalla legge a titolo “*anche oneroso*”, è stato puntualizzato che

	<i>“...Nulla dice, la legge, sulla permanenza della qualifica di militare del</i>	
	<i>richiedente, essendo previsto esclusivamente il requisito di aver prestato gli</i>	
	<i>specifici servizi ivi indicati”, sicché “... in assenza di una previsione</i>	
	<i>legislativa ad excludendum, non si può restringere l’applicazione di un</i>	
	<i>beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un</i>	
	<i>incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica...nel corso del tempo”</i>	
	(Corte dei conti, Sez. Prima Centrale di Appello, n. 273 del 2019).	
	Ad avviso di questa Corte e sulla base della giurisprudenza formatasi	
	sulla disposizione normativa di cui all’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n.	
	165/1997, non appare, pertanto, giuridicamente sostenibile un	
	diniego della possibilità di riscatto dei periodi di servizio prestato in	
	capo a soggetto il quale, all’entrata in vigore della legge in esame, era	
	militare regolarmente in servizio (v., anche Sez. Lombardia, sent. n.	
	99/2022).	
	Alla stregua delle argomentazioni e delle precisazioni sopra svolte, in	
	accoglimento del ricorso, va accertato il diritto del ricorrente O.A. al	
	riscatto ai fini pensionistici, a titolo oneroso ex art. 5, c.3, D.lgs. n.	
	165/1997 e fino alla misura di 1/5, del servizio militare, comunque	
	prestato, dal 6.10.1982 al 16.12.1997, come emerge dagli atti (v.	
	decreto n. 156/2001 allegato n. 1 al ricorso) che il Sig. O. ha prestato.	
	Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in	
	dispositivo a favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi	
	antistatari.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	8	

